

OGGETTO: FAQ AL 7 SETTEMBRE 2020 – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 9 BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVA NUOVA COPERTURA DI FABBRICATI SITI IN VIA A. GRAMSCI, 70 –SETTIMO M.SE (MI).

D - Si chiede se è possibile partecipare all'appalto in questione con la categoria OG1 II coprendo l'intero importo, eventualmente dichiarando il subappalto al 100% della categoria OG12.

R - La risposta è affermativa. In tal caso, trattandosi di subappalto necessario è richiesto che già in sede di presentazione dell'offerta sia indicato il nominativo del subappaltatore e la dimostrazione in capo a quest'ultimo dei requisiti di qualificazione e della iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali nelle categorie richieste.

D - Si chiede quando è possibile effettuare il sopralluogo così come previsto dal disciplinare di gara.

R - Il martedì ed il mercoledì dalle 9:30 alle 11:30 previa necessaria comunicazione al numero 02.3350.2133.

D - Il sottoscritto chiede al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all'oggetto, se l'effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure: • delegato (non dipendente dell'impresa). • persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell'impresa). • delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale) come da parere dell'ANAC.

R - Come previsto dall'art. 16 del Disciplinare di gara, si conferma che il sopralluogo possa essere effettuato anche da soggetto munito di regolare procura speciale, conferita dal legale rappresentante della società.

D - In riferimento al sopralluogo previsto a pena l'esclusione, considerate le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, chiediamo se tale sopralluogo può essere esteso anche a personale non dipendente, munito di delega da parte dell'amministratore. Certi di un Vostro riscontro positivo, con la presente porgiamo distinti saluti.

R - Come previsto dall'art. 16 del Disciplinare di gara, si conferma che il sopralluogo possa essere effettuato anche da soggetto munito di regolare procura speciale, conferita dal legale rappresentante della società.

D - La categoria OG12 è stata messa in classifica II, ma non è sufficiente la I dato l'importo dei lavori?

R - Sì, la classifica II è da intendersi classifica I.

D - Riguardo la CAT OG1 nel disciplinare c'è scritto che non è sub-appaltabile, è così o è un errore?

R. – No, non è subappaltabile.

D - In riferimento alla gara citata in oggetto a cui volevamo partecipare, abbiamo notato che viene erroneamente richiesta una categoria scorporabile OG 12 classifica II, mentre basterebbe la classifica I, essendo l'importo del bando pari a € 162.529,22 e la classifica I permette di partecipare con importo massimo di € 258.000,00.

R - Sì, la classifica II è da intendersi classifica I.

D - È possibile la partecipazione in FORMA SINGOLA, dichiarando in sede di gara il subappalto del 100% delle opere riconducibili alla categoria OG12 a impresa qualificata ed in possesso dei requisiti richiesti al punto 12.1 del disciplinare di gara? Si precisa di essere impresa qualificata OG1 III BIS.

Unirelab s.r.l. Unipersonale

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma

P.IVA e C.F. 07535401009 - Capitale Sociale € 1.717.345 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali

www.unirelab.it - unirelabroma@pec.it - info@unirelab.it

R – La risposta è affermativa. In tal caso, trattandosi di subappalto necessario è richiesto che già in sede di presentazione dell'offerta sia indicato il nominativo del subappaltatore e la dimostrazione in capo a quest'ultimo dei requisiti di qualificazione e della iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali nelle categorie richieste.

D - In riferimento ai lavori in oggetto indicati, avendo tutti i requisiti richiesti come categorie e iscrizioni albo 10A e 5f , chiediamo se l'iscrizione 10b è condizione obbligatoria per la partecipazione alla procedura.

R – Risposta affermativa, la categoria 10b è necessaria.

D - La scrivente impresa, in possesso di categoria SOA OG1 class. V, chiede se possa partecipare come impresa singola, subappaltando al 100% le opere di categoria OG12.

R - La risposta è affermativa. In tal caso, trattandosi di subappalto necessario è richiesto che già in sede di presentazione dell'offerta sia indicato il nominativo del subappaltatore e la dimostrazione in capo a quest'ultimo dei requisiti di qualificazione e della iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali nelle categorie richieste.

D - La presente per chiedere se il sopralluogo può essere effettuato dal Responsabile Tecnico delle categorie 5, 9 e 10A dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

R - Come previsto dall'art. 16 del Disciplinare di gara, si conferma che il sopralluogo possa essere effettuato anche da soggetto munito di regolare procura speciale, conferita dal legale rappresentante della società.

D - in riferimento all'art. 12.1 dello stesso disciplinare, potreste indicarci le lavorazioni afferenti alla categoria 10b dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, dal momento che sul computo metrico non siamo riusciti ad individuare alcuna voce riconducibile all'amianto friabile?

R – La categoria è richiesta sebbene non si abbia contezza ad oggi dell'effettiva presenza di amianto friabile. Esso potrebbe essere presente e non visibile al momento. Pertanto l'impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare smaltimento di amianto friabile.

D - sarebbe possibile subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali?

R – Sì è subappaltabile.

D - La categoria OG12 è totalmente subappaltabile?

R - La risposta è affermativa. In tal caso, trattandosi di subappalto necessario è richiesto che già in sede di presentazione dell'offerta sia indicato il nominativo del subappaltatore e la dimostrazione in capo a quest'ultimo dei requisiti di qualificazione e della iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali nelle categorie richieste.

D - In riferimento alla gara in oggetto e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, ove nella Lettera d'Invito vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo, la scrivente comunica quanto segue: VISTO - Che il Codice degli appalti, di cui al D.lgs. n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato purché dipendente dell'operatore economico; - Che, l'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n.163/2006); - Che, l'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n.207/2010 nonché il succitato art. 106. - Che il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tratta dell'argomento inerente la presa visione dei

Unirelab s.r.l. Unipersonale

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma

P.IVA e C.F. 07535401009 - Capitale Sociale € 1.717.345 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali

www.unirelab.it - unirelabroma@pec.it - info@unirelab.it

luoghi all'art.79 comma 2 del codice stesso; - Che l'art. 79 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, specifica inequivocabilmente che, quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte; - Che l'art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, specifica che, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. - Che, L'ANAC con i bandi tipo n. 1 e n. 2 del 2017, ha disciplinato che: "Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d'identità, o da soggetto in possesso del documento d'identità e apposita delega munita di copia del documento d'identità del delegante" e quindi la possibilità che l'espletamento del sopralluogo obbligatorio sia possibile con un soggetto delegato non specificando che lo stesso debba obbligatoriamente essere un dipendente. - Che l'istituto del sopralluogo è comunque propedeutico ad una seria offerta economica. - Che nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un incaricato esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione continuativo. - Che ad oggi, la maggioranza degli Enti appaltanti ha già recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010 e, nel bando e disciplinare richiede, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, quella del delegato non dipendente con delega in originale a firma dell'amministratore dell'operatore economico partecipante. CHIEDE a codesto rispettabile ente appaltante di adeguarsi al disposto del nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentire l'effettuazione del sopralluogo con delega semplice ad un incaricato non dipendente, evitando così i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.

R - Come previsto dall'art. 16 del Disciplinare di gara, si conferma che il sopralluogo possa essere effettuato anche da soggetto munito di regolare procura speciale, conferita dal legale rappresentante della società.

D - Buongiorno, la presente per richiedere se si può indicare il subappalto ad impresa qualificata per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali e pericolosi), in quanto solitamente, nei lavori a noi appaltati, affidiamo a trasportatore autorizzato il conferimento a discarica.

R – L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto.

Unirelab s.r.l. Unipersonale

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma

P.IVA e C.F. 07535401009 - Capitale Sociale € 1.717.345 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali

www.unirelab.it - unirelabroma@pec.it - info@unirelab.it